



UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016
REGIONE ABRUZZO
(D.L. 189/2016)



CIRCOLARE N. 3 del 27/04/2020

Oggetto: Interventi di ricostruzione privata e benefici fiscali di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e ss.mm.ii. (sisma bonus) di cui all'ordinanza del Commissario straordinario 31 luglio 2018, n. 60. Chiarimenti.

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016"* ed in particolare l'art. 2 *"Funzioni del Commissario straordinario e dei vice commissari"* e l'art. 3 *"Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016"*;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario 15 dicembre 2017, n. 44 recante: *"Criteri di indirizzo per la progettazione e la realizzazione degli interventi di riparazione e di rafforzamento locale degli edifici che, in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, hanno subito danni lievi"* e il relativo allegato tecnico;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 2017, n. 58 e successive modifiche che approva le *"Linee guida per la classificazione sismica del rischio sismico delle costruzioni"* di seguito indicate semplicemente come *"Linee guida-sisma bonus"*;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario 31 luglio 2018, n. 60 che disciplina *"le modalità di predisposizione dei progetti per chi intenda fruire dei benefici fiscali di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e ss.mm.ii. (sisma bonus) in relazione agli interventi sugli edifici privati distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria"*;

Visto l'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Commissario straordinario 31 luglio 2018, n. 60, a tenore del quale *"i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1 possono fruire delle detrazioni fiscali di cui alla presente ordinanza solo per le eventuali spese eccedenti il contributo concesso ai sensi delle ordinanze commissariali nn. 4 e 8 del 2016, n. 13 del 2017 e n. 19 del 2017"*;

Visto l'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Commissario straordinario 31 luglio 2018, n. 60 secondo cui *"Ai fini dell'applicazione delle detrazioni di cui alla presente ordinanza, i soggetti legittimati allegano alla domanda di contributo presentata ai sensi degli articoli 4 dell'ordinanza n. 4 del 2016, 9, comma 1, dell'ordinanza n. 13 del 2017 e 7, comma 1, dell'ordinanza n. 19 del 2017 apposita dichiarazione con cui si impegnano a richiedere la detrazione fiscale di cui al comma 1, ovvero copia della documentazione attestante l'avvenuta presentazione della richiesta all'Agenzia delle entrate"*;

Considerato che i benefici relativi alle detrazioni fiscali sopra richiamati sono destinati alle somme eccedenti la quota a carico dei fondi per la ricostruzione sisma 2016 e con riferimento sia agli interventi di immediata esecuzione che agli interventi di ricostruzione o di riparazione e ripristino secondo quanto previsto dalle ordinanze commissariali nn. 4 e 8 del 2016, n. 13 del 2017 e n. 19 del 2017;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario 3 agosto 2018, n. 62 recante: *"Semplificazione dell'attività istruttoria per l'accesso ai contributi per gli interventi di ricostruzione privata. Modifiche alle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 16 del 3 marzo 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 26 del 29 maggio 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017 e n. 48 del 10 gennaio 2018"*;



UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016
REGIONE ABRUZZO
(D.L. 189/2016)



Considerato che l'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Commissario straordinario 31 luglio 2018, n. 60 dispone che *“le spese sostenute per interventi edilizi coperti dai contributi di cui alle ordinanze citate al comma 1 sono in ogni caso oggetto di contabilizzazione separata rispetto a quelle per gli interventi edilizi non coperti dai contributi e per i quali si intende fruire della detrazione fiscale”*;

Considerato che l'art. 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 prevede la realizzazione di interventi di miglioramento sismico mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici qualora siano *“realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006”*;

Considerato che dal combinato disposto delle disposizioni contenute nell'ordinanza del Commissario straordinario 31 luglio 2018, n. 60 e di quelle di cui all'art. 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, si evince la possibilità di provvedere ad interventi di miglioramento sismico mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici qualora ubicati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, indipendentemente dal livello operativo e nelle more delle determinazioni degli uffici competenti in materia urbanistica, edilizia e di tutela dell'immobile e del paesaggio;

Considerato che le *“Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati”* di seguito indicate *“Linee guida-sisma bonus”* prevedono due metodi di calcolo della classe di rischio sismico, il metodo convenzionale e il metodo semplificato, a cui fanno riferimento, rispettivamente, due possibili tipologie di intervento, quello di rafforzamento locale e quello di miglioramento/adequamento sismico, nell'accezione data dalle vigenti Norme Tecniche delle Costruzioni;

In riferimento alla istruttoria dei progetti e all'attuazione dell'ordinanza del Commissario straordinario 31 luglio 2018, n. 60, il Direttore dell'Ufficio speciale post sisma 2016 della Regione Abruzzo fornisce i seguenti chiarimenti:

1. Fatte salve le competenze degli Enti coinvolti nella ricostruzione post sisma 2016, gli interventi di adeguamento sismico possono essere attuati anche mediante la demolizione e ricostruzione, come previsto dall'art. 16, comma 1-septies, decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, qualora riferiti a immobili ubicati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 individuate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e successive modifiche e integrazioni;
2. Nei casi di cui al punto che precede, il soggetto legittimato a richiedere il contributo per tramite del tecnico incaricato deve produrre un computo metrico del progetto articolato in due distinte macro-categorie: la prima riferita alle lavorazioni oggetto di contributo statale a valere sulle risorse per la ricostruzione post sisma 2016 individuate nei limiti economici dei contributi stabiliti dalle citate ordinanze, la seconda riferita alle lavorazioni che eccedono detti limiti;
3. Gli importi relativi alle competenze tecniche, nonché allo svolgimento delle attività professionali di competenza degli amministratori di condominio/presidenti di consorzio oggetto di contributo, sono calcolati sulla base dell'importo dei lavori indicato nella macro-categoria dei lavori ammessi a contributo a valere sulle risorse per la ricostruzione post sisma 2016;
4. Gli importi per l'esecuzione di prove e indagini su strutture e terreni di fondazione sono oggetto di contributo ai sensi del decreto-legge n. 189/2016 nei limiti stabiliti dall'ordinanza del Commissario straordinario 9 giugno 2017, n. 29 e comunque sulla base dell'importo dei lavori indicato nella macro-categoria dei lavori ammessi a contributo a valere sulle risorse per la ricostruzione post sisma 2016;
5. I quadri economici di progetto sono redatti distinguendo gli importi oggetto di contributo a valere sulle risorse per la ricostruzione post sisma 2016 da quelli eccedenti il contributo, secondo quanto indicato ai punti 2, 3 e 4;



UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016
REGIONE ABRUZZO
(D.L. 189/2016)



6. Le istruttorie dei progetti sono svolte in coerenza con quanto previsto:
- a. dalle disposizioni contenute nelle ordinanze del Commissario straordinario nn. 4 e 8 del 2016, nonché dai “Criteri di indirizzo per gli interventi di riparazione con rafforzamento locale” di cui all’Ordinanza del Commissario straordinario n. 44 del 2017, qualora il progetto sia redatto avvalendosi del “metodo semplificato” definito dalle “Linee guida sisma bonus”, relativamente agli interventi di immediata esecuzione, riparazione e ripristino con rafforzamento locale;
 - b. dalle disposizioni contenute nelle ordinanze del Commissario straordinario nn. 13 e 19 del 2017, qualora il progetto sia redatto avvalendosi del “metodo convenzionale” definito dalle “Linee guida sisma bonus”, relativamente agli interventi di ricostruzione o di riparazione e ripristino con miglioramento o adeguamento sismico;
 - c. dalle ordinanze del Commissario straordinario nn. 4 e 8 del 2016 ovvero 13 e 19 del 2017 in relazione al tipo di intervento proposto, nonché dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2011 “*Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008*”, qualora il progetto faccia riferimento ad edifici soggetti a vincolo ai sensi del Decreto-legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 o che abbiano una valenza storica, artistica o urbanistico-ambientale, come previsto al punto C8.1 della Circolare applicativa delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con D.M. 17 gennaio 2018.

Il Direttore dell’Ufficio speciale
Ricostruzione post Sisma 2016 - Abruzzo
dott. Vincenzo RIVERA